



COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1
12039 **Verzuolo** (Cuneo)

Cod. Fisc. 85000850041

P. Iva 00308170042

verzuolo@cert.ruparpiemonte.it

protocollo@comune.verzuolo.cn.it

**Area Amministrativa Affari Generali (Segreteria)
e Servizi Demografici**

Tel. 0175 255110 - Fax 0175255119

Tel. 0175 255151 (Anagrafe)

Area Amministrativa Finanziaria

Tel. 0175 255121 (Ragioneria) - 0175255131 (Tributi)

Area Tecnica

Tel. 0175 255141

Area di Vigilanza Commercio e Attività produttive

Tel. 0175 255162 - Fax 0175255169

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E LA SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE DI VERZUOLO ODV

(iscritta all'albo del Volontario provinciale con determina dirigenziale N. DD-A14-443 del 14/05/2020 ed iscritta al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte) per l'impiego di personale associato alla stessa nell'ambito delle competenze per esigenze locali di manutenzione di aree boschive, Protezione Civile e di salvaguardia della Pubblica incolumità.

Nell'anno duemilaventisei, addì del mese di in Verzuolo

TRA

- a) **NASI Chiara Angela**, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile Area Affari Generali e Servizi Demografici, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Verzuolo, con sede in Piazza Martiri della Libertà n. 1, C.F. 85000850041, giusto Decreto del Sindaco n. 20 del 12/12/2024 prot. 18356, di seguito denominato Comune;
- b) **CIVALLERO Alfredo**, nato a Revello il 20/03/1952 - C.F: CVLLRD52C20H247E, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante della Squadra Antincendi Boschivi E Protezione Civile Di Verzuolo Odv di seguito denominata AIB;

PREMESSO

che l'articolo 56 D. Lgs. n. 117/2017 prevede la facoltà alle Amministrazioni di stipulare convenzioni con Associazioni di Volontariato che risultino in regola con quanto previsto dal codice del terzo settore, l'AIB risulta regolarmente iscritta all'albo delle Associazioni di Volontariato con Determina Dirigenziale N. DD-A14-443 del 14/05/2020 ed iscritta al Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Comune e AIB approvano i richiami e la premessa, quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2 - Durata del rapporto convenzionale

Il Comune si avvale dell'AIB, per le attività descritte all'articolo seguente, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sino al 31/12/2030.

Le parti possono recedere in ogni momento dalla presente convenzione previa comunicazione via PEC almeno 30 giorni prima.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso, da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo indicato dall'AIB (verzuolo@corpoaibpec.it), per provata inadempienza da parte dell'AIB degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'AIB fino al ricevimento dell'avviso.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'AIB.

L'AIB può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi all'indirizzo PEC verzuolo@cert.ruparpiemonte.it, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

Articolo 3 - Contenuto e modalità dell'intervento

Il Comune affida all'AIB la manutenzione delle aree boschive ricadenti all'interno del territorio comunale, consistente nel mantenimento al fine di consentire la piena ed agevole fruibilità del territorio stesso, sia da parte della cittadinanza che da parte dei mezzi antincendio.

Le aree boschive sono per lo più situate sul territorio collinare.

Le modalità dell'intervento volontario sono le seguenti:

- devono essere garantiti un numero congruo di interventi annuali sui sentieri tagliafuoco;
- ciascun intervento deve prevedere, il taglio di rami e ramaglie e la rimozione di eventuali piante abbattute dagli elementi atmosferici;
- durante lo svolgimento degli interventi i volontari impiegati dovranno indossare un'apposita divisa munita di distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre un'adeguata visibilità.

L'AIB si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Gli interventi delle squadre di volontari devono avvenire nel rispetto del regolamento del corpo cui i volontari si devono attenere. L'AIB in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii..

Articolo 4 - Compiti di Protezione Civile

L'AIB si impegna, altresì, allo svolgimento di altri compiti compatibili con i propri fini istituzionali a richiesta del Comune, in particolare allo svolgimento di funzioni di Protezione Civile in coordinamento con la Squadra di Protezione civile dell'A.N.A. e/o altre associazioni del territorio.

Per esigenze locali di Protezione Civile si intende l'utilizzo di personale dell'AIB come previsto dalla Legge 1/2018 Codice della Protezione Civile ed in particolare degli artt. 12, 39, 40 e del Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile n° 5/R del 23/07/2012.

Ogni tipo di comunicazione e/o di preallarme inviati dai competenti organi superiori di Protezione Civile, nonché l'immediato impiego di personale dell'AIB questi dovranno essere, salvo cause di forza maggiore, sempre trasmessi agli organi competenti comunali

L'AIB con il proprio personale volontario si impegna nelle esigenze locali di Protezione Civile ad effettuare un intervento di controllo del territorio comunale e a relazionare al Comune sui danni, interruzioni o quant'altro causato dagli eventi e/o ad intervenire come previsto dall'art. 41 del codice della Protezione Civile.

L'AIB sarà altresì disponibile a collaborare con i tecnici del Comune nelle operazioni di monitoraggio, prevenzione e superamento dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive delle attività proprie del Comune, poiché esercitate in assoluta sussidiarietà. Le attività possono essere svolte esclusivamente previa richiesta di attivazione tramite Ordinanza Sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante il Comune. L'AIB è altresì disponibile ad intervenire, su richiesta del Comune, per i cosiddetti "eventi a rilevante impatto locale" così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013 recanti "indirizzo operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile".

Sono definiti "eventi ad impatto locale" quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale e sue parti, possono comportare un grave rischio per la pubblica incolumità, in ragione dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. In tale evenienza l'attivazione dell'AIB sarà, comunque, subordinata al rispetto delle procedure operative previste dal Piano d'Emergenza con l'attivazione quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale.

L'AIB risponderà comunque e sempre al Sindaco, quale massima autorità di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Governo per le attività di Protezione Civile per le operazioni da svolgere sul territorio di competenza.

L'AIB si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile della Squadra, nonché il numero dei Volontari, al fine di garantire la massima tempestività nell'allertamento della Squadra operativa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Protezione Civile al quale fare riferimento.

Un rappresentante della squadra AIB e P.C. di Verzuolo odv sarà inserito nel gruppo volontari di protezione civile del Comune con compiti di coordinamento

Articolo 5 - Mezzi ed attrezzature

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'AIB dovrà utilizzare i propri mezzi ed attrezzature.

L'AIB è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ed il rappresentante legale è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

Articolo 6 - Contributo economico

Fatta salva la volontarietà del personale dell'AIB al fine di concorrere alle spese generali il Comune di Verzuolo si impegna a versare annualmente, la somma di 2.500,00 €, quale contributo per le spese sostenute in corso d'anno.

Il contributo sarà erogato in unica soluzione entro il mese di agosto di ciascun anno, su presentazione di consuntivo da parte dell'AIB.

L'AIB non è soggetta alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73.

È sempre possibile l'erogazione di contributi straordinari in base a specifica richiesta dell'AIB, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Comune di Verzuolo.

Il Comune, per tutta la durata della presente convenzione, concede all'AIB l'utilizzo gratuito (anche contestuale con altri soggetti) i locali siti in Verzuolo, Via Provinciale Cuneo n. 19/B le cui spese di gestione (luce, gas, acqua, pulizie, ecc...) restano a carico del Comune.

Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'AIB per esercitare le attività di cui alla presente convenzione assicura la copertura assicurativa stipulata ogni anno dal Corpo volontari antincendio del Piemonte contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 e ss.mm.ii..

Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'AIB presenta al Comune polizza assicurativa.

Articolo 8 - Volontari utilizzati

Per l'esecuzione delle attività convenzionate, l'AIB mette a disposizione i propri volontari.

L'AIB si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari di cui all'art. 3.

Ogni volontario è dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente esposto dai volontari stessi durante lo svolgimento dell'attività.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'AIB dovranno attenersi al regolamento del corpo Nel caso in cui il Comune riscontri una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'AIB, esigendo la tutela

ed il rispetto della propria immagine, mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

L'AIB garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, hanno capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento ricevuti.

Il Corpo volontari antincendio del Piemonte provvede all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento dei volontari addetti alle attività, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli articoli n. 36 e n. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovati da appositi attestati, ed adeguati al tipo di attività espletata.

L'AIB dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni conseguenza.

Il Corpo volontari antincendio del Piemonte garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 - Possesso dei requisiti

L'AIB, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, di dimostrare adeguata attitudine, in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Articolo 10 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Il Corpo volontari antincendio del Piemonte assicura che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente all'AIB ogni evento che possa incidere sull'attività affidata all'AIB.

Articolo 11 - Spese di bollo, registrazione, Foro competente

Le parti dichiarano che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5/6 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione, in caso di evento, saranno a carico del Comune.

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Cuneo.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

Il Rappresentante Legale dell'AIB, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stata informato che i dati contenuti nel

presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 13 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario comunale Dott.ssa NASI Chiara Angela	Il Rappresentante Legale della squadra AIB CIVALLERO Alfredo
--	--